



CITTA' DI LENTINI

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 13 del Reg. data 30 GEN 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 11 PUNTI 4 e 5 L.R. N.15/00 PER INCARICO DI CUSTODIA DEGLI ANIMALI TRA IL COMUNE E ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E PROTEZIONISTICHE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 14.35 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. BOSCO Saverio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BRANCATO Rita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
3. SAGGIO Dario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
4. BUFALINO Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
5. VALENTI Alessio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore - Vice Sindaco

4	1
---	---

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Concetta Floresta. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1)

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 44/91.(1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91. (1)


(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DI CUI ALL'ART. 11 PUNTI 4 e 5 L.R. N.15/00 PER INCARICO PER CUSTODIA DEGLI ANIMALI TRA IL COMUNE E ASSOCIAZIONI ANIMALISTE E PROTEZIONISTICHE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE.

Proponente: IL SINDACO e/o L'ASSESSORE



Redigente / Proponente: IL FUNZIONARIO



PREMESSO CHE:

- l'art. 11 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15, così prevede:
 - al punto 3, i cani vacanti catturati e rinvenuti nel territorio del comune, se aggressivi o bisognosi di cure sanitarie, devono essere condotti presso rifugi sanitari pubblici allo scopo convenzionati, nei quali soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà;
 - al punto 4, qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani;
 - al punto 5, l'incarico della custodia viene conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15;
- la sopra menzionata legge regionale affida alle ASP ed ai comuni in forma singola o associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché l'istituzione dell'anagrafe canina degli animali vaganti o randagi ai fini della prevenzione del randagismo e tra gli obblighi prevede l'attivazione di interventi volti non solo alla tutela e alla cura degli animali ma anche alla protezione della salute pubblica;
- ai sensi dell'art. 19 della citata L.R. i comuni possono stipulare convenzioni/protocolli di intesa con associazioni protezionistiche e animaliste operanti nel settore, iscritte nell'apposito albo regionale;

RILEVATO CHE:

- il comune di Lentini pur disponendo di canile, lo stesso risulta non ancora stato predisposto per accogliere i cani morsicatori e per approntare le cure sanitarie necessarie, nonché per poter svolgere le attività di accalappiatura o quanto altro previsto nel presente schema;
- i n. 71 cani di proprietà di questo comune hanno trovato da tempo rifugio e a tutt'oggi risultano ospiti del canile sanitario gestito dall'Associazione IVOC di Sortino;
- la gara a procedura aperta esperita per valore attraverso il ricorso alla Centrale Unica di Committenza con determina n.350 Reg. Gen. del 21.06.2018 per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani vaganti o randagi del nostro territorio è stata dichiarata deserta;
- la convenzione rep. 33197 del 10.11.2015, parecchie volte rinnovata relativa al servizio de quo con l'associazione IVOC di Sortino, è scaduta il 30 settembre 2017;

RITENUTO necessario, nel rispetto degli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della L. Reg. 2000 n. 15 dover assicurare il servizio di mantenimento e custodia dei cani catturati come indicato nell'allegato schema di convenzione;

PROPONE

alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione, composto di n.15 articoli, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento del servizio di accalappiamento, osservazione sanitaria ed alloggio in canile rifugio dei cani vaganti, rinvenuti nel territorio del Comune di Lentini;
2. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Proposta di Deliberazione n. 9 del 25 GEN 2019

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

SCHEMA DI CONVENZIONE, DI CUI ALL'ART. 11 PUNTI 4 E 5, (Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15) PER INCARICO DI CUSTODIA DEGLI ANIMALI TRA IL COMUNE E LE ASSOCIAZIONI PROTEZIONISTICHE O ANIMALISTE ISCRITTE ALL'ALBO REGIONALE CHE GESTISCONO RIFUGI PRIVATI

L'anno, il giorno del mese di nella residenza municipale del Comune di Lentini P.zza Umberto 1° n. 31

TRA

..... in atto responsabile del....., domiciliato per la carica nella sede comunale esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta, C.F.:.....;

E

L'associazione protezionista, iscritta all'Albo Regionale n....., sezione..., con Decreto Dirigenziale rilasciato dall'Assessorato alla Salute, Regione Sicilia, nella persona del legale rappresentante pro tempore nata a il..... C.F....., elettivamente domiciliato presso la propria sede in via n°..... P.I....., con rifugio/sanitario per il ricovero dei cani randagi, sito in

Premesso che:

- l'art. 11 della Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 obbliga i comuni come segue:
 - al punto 3, prevede che i cani vaganti, catturati e rinvenuti nel territorio del comune, se aggressivi o bisognosi di cure sanitarie, devono essere condotti presso rifugi sanitari pubblici allo scopo convenzionati, nei quali soggiornano fino al momento della restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in libertà;
 - al punto 4, che qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia sufficiente, i comuni singoli o associati possono incaricare della custodia dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale che gestiscono rifugi privati per cani;
 - al punto 5, che l'incarico della custodia venga conferito sulla base di un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti dall'articolo 15;
- la summenzionata legge regionale affida alle ASP ed ai comuni in forma singola o associata, il compito di assicurare il controllo e la protezione della popolazione canina e felina, nonché l'istituzione dell'anagrafe canina degli animali vaganti o randagi ai fini della prevenzione del randagismo e tra gli obblighi prevede l'attivazione di interventi volti non solo alla tutela e alla cura degli animali ma anche alla protezione della salute pubblica;
- ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.15/00 i comuni possono stipulare convenzioni/protocolli di intesa con associazioni protezionistiche e animaliste operanti nel settore, iscritte nell'apposito albo regionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Finalità della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto il mantenimento e la custodia dei cani vaganti, o traumatizzati, catturati da quest'amministrazione, direttamente o in convenzione con la associazione/enti/privati, per i tempi previsti all'art. 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

L'associazione si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

L'associazione garantisce l'accalappiamento fino alla capienza del canile nel rispetto della ricettività consentita.

Art. 2 - Ammontare e durata della convenzione

Le tariffe, per la custodia e il mantenimento giornaliero per cane di cui all'art. 3, lettera a), e all'art. 4 per quanto riguarda le spese per l'accalappiamento, del D.P.R.S. n. 7 del 12 gennaio 2007, sono le seguenti:

Custodia e mantenimento giornaliero per cane al prezzo medio (piccola, media e grande taglia)	€ 2,50 (euro due/cinquanta) oltre I.V.A.
Accalappiamento anche se non andato a buon fine	€ 50 (euro cinquanta) oltre I.V.A.
Reimmissione in libertà sul territorio, previa ordinanza sindacale, per ogni cane	€ 50 (euro cinquanta) oltre I.V.A.
Pronto soccorso e pronta reperibilità	€ 100,00 + €50,00 per ogni cane accalappiato oltre I.V.A.
Utilizzo dell'ambulatorio veterinario del rifugio per la sterilizzazione, a seduta ASP, indipendentemente dal numero di cani sterilizzati	€100,00 oltre I.V.A. al giorno
Adozione per cui è necessaria la compilazione allegato A: <ul style="list-style-type: none">- Certificazioni mediche- Visita medica sverminazione e antiparassitario- Vaccinazione	€ 20,00 € 20,00 € 20,00 Senza IVA
Le cure mediche e gli interventi chirurgici, a carico del Comune, conteggiati secondo il tariffario veterinario FNOVI, nella misura minima.	

Per l'espletamento del servizio di accalappiamento l'associazione chiede l'assistenza di un rappresentante del Comune per la certificazione dell'avvenuto servizio.

La convenzione avrà la durata di dodici mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.

Il comune, nel caso sia in grado di provvedere con mezzi propri ad assicurare il servizio, comunicherà trenta giorni prima della scadenza della convenzione mediante raccomandata AR di non voler più rinnovare la convenzione e il giorno in cui provvederà al trasferimento dei cani ospitati.

Art. 3 - Assistenza sanitaria

L'assistenza sanitaria presso la struttura è garantita dal veterinario dott....., che utilizza l'ambulatorio sito in

In caso di decesso la carcassa sarà smaltita secondo le modalità di cui al regolamento CE n. 1069/2009.

Le spese per lo smaltimento carcassa ammontano a €125,00 oltre IVA.

Le spese per la visita clinica all'atto dell'introduzione del cane con stesura cartella clinica ammontano a €15,00 oltre IVA e le spese di segreteria a € 5,00 oltre IVA.

L'importo per le spese post operatorie se non vengono effettuate dall'ASP ammonta a €10,00 più IVA a cane al giorno per i giorni prescritti dal veterinario ASP.

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento della convenzione

L'associazione ha i seguenti compiti e deve svolgere le seguenti attività nei riguardi dei cani oggetto dell'affidamento:

- a) garantire il benessere dei cani ospitati;
- b) provvedere, se possibile, alla pronta ed efficace ricerca ed individuazione dei proprietari degli animali, avvertirli tramite comunicazione telefonica o telegrafica, del ritrovamento dei loro animali;
- c) comunicare al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale che gestisce l'anagrafe canina, per i successivi adempimenti, il ritrovamento o il mancato recupero, senza valido motivo, del cane da parte di un proprietario;
- d) fornire, al servizio veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale che gestisce l'anagrafe canina informatizzata, i dati inerenti il codice identificativo e collaborare con lo stesso per i procedimenti di identificazione e di ricerca di cani/proprietari, per la raccolta dei dati e delle informazioni utili per ogni aggiornamento dell' anagrafe canina informatizzata;
- e) garantire la corretta gestione della struttura ed un servizio di custodia diurna, notturna e festiva, osservazione sanitaria, mantenimento e custodia, al fine di garantire al meglio, i cani, del giusto periodo di osservazione sanitaria e degenza post-operatoria;
- f) garantire le condizioni di igiene della struttura, provvedendo alla pulizia giornaliera di tutti i box, le cucce e gli spazi esterni, nonché alla disinfestazione e disinfezione prescritte;
- g) preparare e distribuire quotidianamente i pasti per gli animali ricoverati, consistenti in una adeguata quantità di cibo, secondo le diverse esigenze fisiologiche, costituito da alimenti di buona qualità, adeguatamente alternati secondo una dieta bilanciata predisposta dal medico veterinario della struttura, si assicura inoltre che gli animali dispongano costantemente di acqua da bere potabile rinnovata quotidianamente;
- h) garantire la somministrazione di farmaci e vaccini, l'esecuzione di interventi chirurgici, dandone comunicazione al Comune e relativa dettagliata fattura;
- i) garantire le condizioni di confinamento dei cani aggressivi nel rispetto delle condizioni di benessere;
- j) garantire l'isolamento qualora prescritto, quando l'animale è posto in osservazione sanitaria, in particolare in seguito ad un episodio di aggressione verso altri animali o verso l'uomo;
- k) comunicare al servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale il sospetto di malattie trasmissibili dei cani ospiti e ogni altra circostanza che ne richieda l'intervento;

- l) garantire l'espletamento delle operazioni sanitarie prescritte dal medico veterinario, ivi compresi il trasferimento dell'animale dai box e dall'ambulatorio e il relativo contenimento;
- m) accudire gli animali ospitati provvedendo a tutte le loro necessità, riferite, in particolare, all'alimentazione, alla disponibilità di acqua pulita, alla rimozione delle deiezioni e della sporcizia dagli alloggi ed alla tolettatura;
- n) assicurare un periodo adeguato di sgambamento di tutti i cani, da effettuarsi con il criterio della turnazione per gruppi di animali, prestando attenzione alla compatibilità tra gli stessi e al numero dei soggetti lasciati in libertà con gli spazi disponibili;
- o) tenere e aggiornare gli appositi registri, cartacei o informatizzati, di carico e scarico degli animali da cui risulti anche il sesso, la matrice del microchip, la razza, la data di entrata e di uscita, la provenienza, la destinazione, gli interventi sanitari e profilattici effettuati;
- p) comunicare mensilmente a questo comune il numero dei cani in convenzione, il numero e la data di quelli eventualmente deceduti, il numero e la data dei nuovi cani introdotti nella struttura e di quelli dati in adozione;
- q) consentire, in orari giornalieri, anche previo accompagnamento con personale di Polizia Locale, l'accesso al pubblico e alle Associazioni animaliste e protezionistiche iscritte all'albo regionale per il riconoscimento degli animali e per intraprendere qualsiasi attività utile finalizzata all'adozione dei cani ricoverati (art. 13 della L.R. n. 15/2000);
- r) offrire adeguata assistenza ai visitatori e fornire agli aspiranti affidatari informazioni sulle caratteristiche dei cani presi in considerazione;
- s) farsi consegnare dal proprietario, al momento della riconsegna degli animali, la copia della ricevuta di pagamento delle tariffe di cui all'art. 4 del D.P.R.S. 12/01/2007, n. 7.

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio –

L'Associazione ha l'onere di catturare, trasportare, ricoverare, assistere, nutrire presso rifugi sanitari per i ricoveri, autorizzati, opportunamente attrezzati ed organizzati, così come previsto dall'art. 12 della L.R. n. 15/2000 e dal D.P.R.S. n. 7/2007, i cani randagi o vaganti sul territorio del comune di Lentini, su richiesta del comando di Polizia Locale. A tal uopo dovrà fornire il proprio recapito, nonché quelli di fax e numeri telefonici per il pronto intervento.

Art. 6- Attività successive alla cattura

L'Associazione, per ciascun cane catturato nel territorio del Comune e sprovvisto di microchip, provvederà, all'inserimento dello stesso per l'individuazione dell'animale, tramite servizio pubblico. Gli animali catturati dovranno essere trasportati presso i rifugi sanitari, in possesso di autorizzazione sanitaria, per essere sottoposti al periodo di osservazione di 10 giorni così come prescritto dal regolamento di polizia veterinaria, approvato dal D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, procedendo, nel contempo, alla identificazione, ove possibile, del proprietario per i conseguenti provvedimenti, descritti all'art. 4 punto c.

I cani provvisti di proprietario ma non reclamati dopo 15 giorni, sono trasferiti presso il rifugio e le spese relative al ricovero vengono addebitate al proprietario tenuto a riprenderseli attraverso comunicazione da parte della P.L..

I cani sprovvisti di proprietario, non iscritti all'anagrafe canina e non reclamati saranno sottoposti al periodo di osservazione di 10 giorni e sterilizzati; trascorsi, di norma 7 giorni dalla sterilizzazione (periodo di degenza post operatoria), dopo essere stati iscritti all'anagrafe canina, saranno trasferiti presso il rifugio per il ricovero.

Durante la permanenza degli animali nella struttura, o presso eventuali privati cittadini temporaneamente affidatari, si procederà anche alla valutazione delle caratteristiche comportamentali, con particolare riferimento all'aggressività al fine della possibile reimmissione sul territorio.

Art. 7 - Obblighi dell'Associazione

Sarà obbligo dell'Associazione tenere un apposito registro, ove siano annotati il giorno di ricovero del cane catturato, il numero identificativo attribuito mediante microchip, la descrizione, lo stato di salute, il peso verificato al momento dell'accalappiamento e quant'altro si reputi necessario. Dell'avvenuta cattura l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale e al competente Ufficio Randagismo, nonché al Servizio Veterinario Pubblico per gli adempimenti di competenza; lo stesso dicasi in caso di adozione, morte o rimessa in libertà secondo le modalità previste dall'art 15 della L.R. n. 15/2000.

Ai fini della futura identificazione dell'animale, l'Associazione, oltre a curare tutti gli adempimenti di legge, dovrà provvedere a fotografare il cane e detenerne archivio digitale.

L'Associazione è obbligata ad esibire in qualunque momento ed a semplice richiesta del Sindaco, o di persona da lui delegata, o del Comando della Polizia Locale, nonché dal competente ufficio Randagismo, il registro, le attestazioni di morte, di soppressione, di adozione ai privati, relativamente ai cani di pertinenza del Comune di Lentini.

L'Associazione autorizza sin d'ora il personale del competente ufficio Randagismo e del Comando della Polizia Locale, ad effettuare ispezioni nei locali destinati al ricovero dei cani catturati per conto del Comune. Inoltre con cadenza mensile dovrà far pervenire al Comando P.L. e al competente Ufficio Randagismo l'elenco aggiornato dei cani ricoverati, specificando se nel corso del mese siano avvenute adozioni o decessi.

Art. 8 - Requisiti della struttura

La struttura dovrà possedere tutti i requisiti previsti dall'allegato I del D.P.R.S. 7/2007 ed in particolare il locale adibito a sala operatoria deve essere in qualsiasi momento attrezzato e disponibile per effettuare interventi di pronto soccorso.

Gli animali, nella fattispecie i cani morsicatori, quelli che risultano di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi e/o contagiose, dovranno essere custoditi in isolamento presso appositi box. Ciò dovrà avvenire nel rispetto delle direttive previste nel Capitolo II dell'Alleg. I, D.P.R.S. n. 7/2007.

Rimangono a carico dell'Associazione gli adempimenti previsti dal comma 9 dell'art. 15 della legge regionale del 3 luglio 2000 N° 15.

Art. 9- Sterilizzazione

Per i cani iscritti all'anagrafe, non ritirati dal proprietario entro 15 (quindici) gg dal ricevimento della lettera raccomandata, e per quelli che non risultano iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati o ad associazioni protezionistiche o animaliste, trascorsi i tempi previsti dalla legge, si applicano per i casi di sterilizzazione gli artt. 14, 15 e 16 della L.R. n. 15/2000.

Le sterilizzazioni saranno eseguite presso l'ambulatorio del rifugio sanitario, con spesa a carico di questo Comune, conteggiata secondo il tariffario veterinario FNOVI, nella misura minima, dandone dettagliata notizia in fattura.

Art. 10- Responsabilità del servizio

L'Associazione affidataria del servizio rimane l'unica ed esclusiva responsabile per qualsiasi tipo di danno possa derivare dalle prestazioni richieste durante lo svolgimento del servizio in questione e s'impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione di terzi.

Art. 11- Pagamenti

Il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e verifica sulla regolarità del DURC. E' fatto obbligo all'Associazione corredare ogni fattura di apposita dichiarazione indicante il periodo di riferimento dei cani ricoverati (microchip), il loro numero ed il periodo di ricovero.

Art. 12- Osservanza delle leggi e dei regolamenti

L'Associazione si obbliga ad applicare le leggi ed i regolamenti in vigore nella Regione Siciliana vigenti in materia di contratti di lavoro, di fornitura di beni e servizi, di polizia veterinaria e di sanità, nonché per ogni possibile riferimento ed applicazione della legislazione vigente in materia e, in particolare, alla Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 e al Decreto Presidenziale Regione Sicilia 12 gennaio 2007, n. 7.

Art. 13 – Spese contrattuali

Tutte le spese eventuali per bolli, tassa di registro, copie di documenti, disegni, diritti di segreteria, stampa ed ogni altro onere accessorio riguardante il servizio, sono a carico dell'Associazione aggiudicataria.

Art. 14 – Contenzioso

Il Foro di Siracusa è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente foglio.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente che regola la materia ed in particolare alla Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 15 e al DPRS 12 gennaio 2007, n. 7.

Data _____

Il Rappresentante legale dell'Associazione

Il Rappresentante legale del Comune

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.R. n. 44/91 e successive modificazioni, ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
		comp./res. 200	€	€	€
		comp./res. 200	€	€	€
		comp./res. 200	€	€	€

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SEGRETARIO ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Li,

Si attesta che il presente atto, ai sensi dell'art. 32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i è stato pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it al n. 126 in data 13 GEN. 2019 e che avverso il presente atto, nel periodo

dal 31 GEN. 2019 al 15 FEB. 2019 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del sito informatico del Comune www.comune.lentini.sr.it dal 13 GEN. 2019 al 15 FEB. 2019 a nonna

dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 13 GEN. 2019 ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 30 GEN. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Concetta Floresta

E' copia conforme al suo originale

per la pubblicazione.

Lentini, 31 GEN. 2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Gabriella Buccheri)

